



## COMUNE DI CAMPIGLIA M.MA

# REGOLAMENTO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA NEL CENTRO STORICO DI CAMPIGLIA MARITTIMA

### Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti per l'accesso e le modalità per la concessione di contributi in conto interessi su operazioni di mutuo contratti ai fini dell'acquisto della prima casa nel Centro Storico del Comune di Campiglia M.ma. Per "Centro Storico" è da intendersi l'insieme di edifici che sono siti entro le mura del Comune di Campiglia. Per "Prima Casa" si intende l'unico immobile posseduto con la destinazione ad abitazione principale.

### Articolo 2 – Requisiti di accesso

1. I requisiti che il richiedente dovrà possedere per l'accesso al contributo sono i seguenti:

- a) accensione di un mutuo con un Istituto bancario per l'acquisto della "prima casa" nel Centro Storico di Campiglia Marittima;
- b) residenza anagrafica di tutti i componenti il nucleo familiare nel Comune di Campiglia M.ma nell'immobile oggetto di concessione del mutuo, ovvero dichiarare di volervi portare la residenza. Se la residenza sarà successiva all'accensione del mutuo, il contributo decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuta residenza, che non potrà comunque essere successiva a 6 mesi dalla data di acquisto;
- c) non aver usufruito di altro contributo pubblico per l'acquisto dello stesso immobile.

### Articolo 3 - Assegnazione dei contributi

1. Il contributo comunale è concesso in conto interessi derivanti dall'accensione di un mutuo sulla prima casa abbattendo il tasso di interessi fino ad un limite massimo di interessi del 6%.
2. Il contributo potrà essere concesso su mutui di importo non superiore alla spesa riconosciuta ammissibile con un limite massimo per ciascun mutuatario di euro 50.000,00. Nel caso in cui il mutuo sia acceso per un importo superiore a quello previsto dal presente regolamento, il contributo verrà rapportato in quota parte ai parametri indicati nel presente comma. Qualunque sia la durata del finanziamento, l'intervento del Comune non potrà superare i 15 anni.
3. i Beneficiari di cui all'art. 1 dovranno impegnarsi a non vendere ed a risiedere in via continuativa nell'immobile oggetto del mutuo per l'intera durata del contributo e comunque per almeno cinque anni. Qualora queste condizioni non venissero rispettate, il beneficiario decadrà dal contributo percepito dalla data di cessazione dei requisiti e se la residenza non ha avuto una durata di almeno cinque anni, dovranno essere restituiti interamente i contributi percepiti.

### Articolo 4 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande dovranno essere presentate sui modelli predisposti dall'Ufficio comunale competente e dovranno essere presentati nelle modalità stabilite dallo stesso entro e non oltre un anno dalla data di acquisto dell'immobile. Allegato alla domanda dovrà necessariamente essere presentato l'ISEE in corso di validità, copia del contratto di acquisto dell'immobile e copia del contratto di mutuo, con specifica indicazione del totale del finanziamento richiesto e della durata dello stesso. Il Comune potrà richiedere all'interessato ogni documentazione necessaria alla valutazione della domanda ed all'erogazione del contributo.
2. Le domande verranno esaminate da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente del Settore Servizi Sociali e Corpo di Polizia Municipale entro il 15 dicembre di ciascun anno.

3. A seguito dell'istruttoria delle domande presentate, verrà approvata un elenco degli aventi diritto al contributo per il termine previsto dal presente Regolamento, che verrà affissa all'Albo del Comune per 15 giorni con la sola indicazione del numero di riferimento univoco comunicato al richiedente, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, protezione dei dati personali e tutela delle fasce deboli.

4. Durante i 15 giorni di affissione può essere presentato ricorso motivato all'organo che ha emanato l'atto, il quale, esaminati i ricorsi, nei 30 giorni successivi, approva la graduatoria definitiva. Qualora i ricorsi richiedano approfondimenti che non possono essere effettuati nei tempi fissati, l'approvazione della graduatoria viene posticipata del tempo strettamente necessario.

### **Articolo 5 – Erogazione del contributo**

1. I contributi di cui agli articoli precedenti verranno erogati annualmente dietro presentazione della documentazione bancaria attestante il pagamento del mutuo, che dovrà essere inviata agli uffici competenti entro il 30 giugno di ogni anno. L'erogazione delle singole quote annuali è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

2. Il contributo previsto dall'art. 1 verrà erogato nei limiti degli stanziamenti di bilancio secondo il seguente ordine di priorità:

- Giovani coppie con figli;
- Giovani coppie senza figli;
- Persone singole che non superano i 35 anni di età

La somma dell'età dei componenti le giovani coppie non può superare il limite dei 70 anni di età. Lo status di coppia deve essere certificato tramite lo stato di famiglia anagrafico.

3. A parità di priorità di cui al comma 1 del presente articolo avrà la precedenza il nucleo familiare che avrà il minor reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata.

### **Articolo 6 - Limiti di reddito**

1. Il limite di reddito del nucleo familiare è di € 50.000,00=, determinato sulla base dell'ISEE in corso di validità.

### **Articolo 7 - Controlli sulle domande**

1. Le domande presentate verranno controllate, ai sensi del T.U. n. 445/2000, al fine di accertare la veridicità di quanto autocertificato nonché la continuità del possesso dell'alloggio acquistato. A tal fine, su specifica richiesta, l'interessato dovrà produrre al Comune originale o copia autentica della documentazione non accessibile da pubbliche amministrazioni, entro i termini indicati nella richiesta. La mancata presentazione di quanto richiesto comporterà l'esclusione del richiedente dalla graduatoria con conseguente esclusione dal contributo.

### **Articolo 8 - Disposizioni finali**

1. I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e per le sole finalità di gestione del procedimento di cui al presente regolamento. Le informazioni fornite possono essere utilizzate a fini di verifica di quanto dichiarato dai richiedenti.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione di C.C. n. 104/1998. Le istanze pervenute ed istruite secondo la precedente normativa, continueranno ad essere valide fino al termine riconosciuto al momento dell'accettazione dell'istanza e in caso di discordanza tra la nuova e vecchia normativa, verrà applicata la norma più favorevole al beneficiario.